



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 43 DEL 27.03.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di marzo con inizio alle ore 09:15, Con la modalità della videoconferenza ex Regolamento Comunale approvato con Delibera CC 36/22, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	C	
GRIECO MARIO	VICE-SINDACO	C	
URRU MATTEO	ASSESSORE	C	
GIOI LIDIA	ASSESSORE	C	
CASSARO PAOLO	ASSESSORE	C	
GALIMBERTI SILVIA	ASSESSORE	C	
N° Presenti: 6 - N° Assenti: 0			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Anna Paola Marongiu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la proposta n. 24/2023 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: "CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO.";

Premesso che

- il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata a Nido d'infanzia comunale per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i trentasei mesi , sita in via Beethoven ;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 5.5.2017 è stato istituito il servizio pubblico locale a rilevanza economica "Nido d'infanzia" presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Bethoven e si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221;
- con deliberazione n° 25 del 5.5.2017 è stato approvato il regolamento del servizio "Nido d'infanzia comunale" da svolgersi presso la struttura sita in via Beethoven ;
- il Nido d'infanzia comunale è attivo dall'anno 2017 e il contratto è prossimo alla scadenza

Atteso che:

- è intendimento dell'Amministrazione continuare a offrire un servizio ai genitori dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi ad integrazione delle strutture per la prima infanzia già presenti sul territorio, tramite il Nido d'infanzia presso la struttura sita in Via Beethoven di proprietà comunale;
- la prosecuzione del servizio è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
- Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
- il "Nido d'Infanzia" consente di realizzare a favore dei minori frequentanti un percorso educativo unico prima dell'ingresso alla scuola materna dai tre mesi ai tre anni;

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Nido d'infanzia in forma diretta l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento della concessione in gestione come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Considerato

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere a una nuova procedura di affidamento concessione per offrire il servizio di Nido d'Infanzia dei minori di età compresa tra i tre mesi e tre anni;

- che l'attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa;

Dato atto

che le finalità dell'Asilo nido sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

che la normativa di riferimento in materia è quella di seguito indicata:

-la L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

-la L.R. n° 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii";

-il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", approvato con D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4;

- deliberazione della Giunta Regionale 62/24 del 14.11.2008 " Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva e ss.mm.ii.

Vista

la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20.11.2022 con la quale si stabiliva di:

di confermare l'erogazione del servizio pubblico locale del Nido d'infanzia comunale da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Beethoven, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica;

di approvare la relazione per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221

predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare quale forma di gestione del Nido dell'Infanzia, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà l'attivazione e la gestione del servizio di Nido dell'Infanzia;

di stabilire *i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:*

-Durata della concessione: *anni 5 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno e comunque sino al 31 luglio dell'ultimo anno.*

- importo massimo della retta mensile *riferita a ciascun minore: € 600,00, tale importo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.*

-Canone di concessione: *per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 18.000,00 oltre IVA;*

-Introiti del Concessionario: *retta di € 600,00 mensili per un numero massimo di 24 bambini per 12 mesi € 172.800,00 annui per un importo totale di € 1.036.800,00;*

- Valore presunto *della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.054.800,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 172.800,00/annuo determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 24 per un importo totale calcolato per 6 anni di € 1.036.800,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 3.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 6 anni di € 18.000,00;*

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017 .

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della struttura, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- d) determina autonomamente la durata della concessione del servizio.

Atteso

Che il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, che, tra gli altri, ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del [TUEL](#) relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe;

Il d.lgs. 201/2022, recante la disciplina generale dei "servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2).

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono assicurare "la centralità del cittadino e dell'utente";

-il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 all'art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato: che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale

Richiamati

l'art.14 "Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale" e l'art. 15 "Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica" che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Atteso

Che, conformemente a quanto stabilito dalla Relazione istruttoria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 67/2022 si intende affidare il servizio di Nido dell'infanzia in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Dato atto

che l'art. 23 c. 14 e segg. del D.Lgsn.50/2016 prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e deve contenere: 1) la relazione tecnico- illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 2) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 5) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Atteso

Che la concessione avrà inizio dalla data di consegna del servizio e comunque non oltre il 31 luglio 2023 e il 31 di luglio 2029 includendo in tal modo n. 5 (cinque) anni educativi. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – D. Lgs. 56/2017, è prevista la possibilità della ripetizione degli stessi servizi per anni uno (1) a seguito di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

Visto

il progetto per il servizio di Nido d'Infanzia comunale per 5 anni (2023/2028) ed *eventuale rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore anno e comunque sino al 31 luglio dell'ultimo anno*, predisposto dal I Settore, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e quadro economico del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Dato atto

Che Il **Valore presunto** della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.054.800,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 172.800,00/annuo determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 24 per un importo totale calcolato per 6 anni di € 1.036.800,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 3.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 6 anni di € 18.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del servizio principale	€ 1.036.800,00
B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€ 3.000,00
C	Importo del canone complessivo a base di gara (A+B)	€ 18.000,00
D	Iva al 22% di C	€ 3.960,00
E	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
F	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
G	Spese commissione giudicatrice	€ 0
H	Contributo ANAC	€ 660,00
I	TOTALE	€ 1.063.220,00

Ritenuto pertanto necessario approvare il suddetto progetto per la concessione del servizio di gestione del Nido d'Infanzia comunale;

Dato atto che

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore, e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di approvare

il progetto per la concessione in gestione del servizio Nido d'infanzia comunale da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Beethoven, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica, per la durata di 5 anni (2023/2029) ed *eventuale rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore anno e comunque sino al 31 luglio dell'ultimo anno*, predisposto dal I Settore, costituito dai seguenti elaborati: - relazione tecnica e importo del servizio; - capitolato speciale di gara; - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;

Di dare atto

Che il **Valore presunto** della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) è pari a: € 1.054.800,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 172.800,00/annuo determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 24 per un importo totale calcolato per 6 anni di € 1.036.800,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 3.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 6 anni di € 18.000,00, così suddiviso:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	Importo del servizio principale	€ 1.036.800,00
B	Oneri della sicurezza che dovrà sostenere il concessionario	€ 3.000,00

C	Importo del canone complessivo a base di gara (A+B)	€ 18.000,00
D	Iva al 22% di C	€ 3.960,00
E	Accantonamento art. 113 Codice (2% di C)	0
F	Spese per pubblicazione gara	€ 800,00
G	Spese commissione giudicatrice	€ 0
H	Contributo ANAC	€ 660,00
I	TOTALE	€ 1.063.220,00

Di dare atto che il RUP della presente procedura è identificato nel Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau;

Di dare mandato al Responsabile del I Settore per lo svolgimento di tutti i successivi adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 24.03.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 24.03.2023

IL VICE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Donatella GARAU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 27.03.2023

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA COMUNALE"- APPROVAZIONE PROGETTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
MARONGIU ANNA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA